

Norme & Tributi

Fisco



NT+FISCO
Diversi Pir sottoscritti da un unico investitore: apertura del Governo
Nel question time di ieri alla Camera il Mef si riserva di valutare modifiche per

rendere più appetibili i Pir, a partire dall'attenuazione del «principio di unicità». Di **Cristiano Dell'Oste**
La versione integrale dell'articolo su: **ntplusfisco.ilssole24ore.com**

Cooperative al test dei nuovi principi Oic

Bilanci

Chiarimenti di Cndcec e Alleanza delle cooperative per la prima applicazione

Tra le novità il trattamento contabile e l'iscrizione in bilancio dei ristoranti

Gianni Allegretti

Con una circolare congiunta, il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili e l'Alleanza delle cooperative (Agci, Confcooperative e Legacoop), hanno fornito chiarimenti e illustrato le conseguenze applicative degli emendamenti ai principi contabili pubblicati dall'Oic il 9 giugno 2022 dedicati alle specificità delle società cooperative.

Il documento giunge in prossimità della prima applicazione dei nuovi principi contabili a partire dai bilanci degli esercizi in corso al 1° gennaio 2023.

Come precisato nelle premesse, l'Oic, atteso il contenuto analitico delle fattispecie contabili prese in esame, ha ritenuto di emendare principi contabili esistenti in luogo di adottare un nuovo principio specifico dedicato al particolare tipo societario.

Il paragrafo 26A aggiunto all'Oic 9 prevede che nella determinazione del tasso di sconto da utilizzare per determinare il valore d'uso di un'attività occorre tenere conto delle limitazioni di cui all'articolo 2514 del Codice civile alla distribuzione di di-

videndi e riserve con la precisazione che i ristorni devono essere considerati unicamente nella determinazione del tasso di sconto che deve riflettere il rendimento atteso dai soci della cooperativa come influenzato da tali limitazioni.

Venendo all'Oic 28 – Patrimonio netto – il nuovo paragrafo 9A prevede che le azioni riservate ai soci sovventori e quelle di partecipazione cooperativa di cui rispettivamente agli articoli 4 e 5 della legge 59/1992, trattandosi di strumenti partecipativi tipici dell'ordinamento cooperativo, vadano allocate nel capitale sociale.

In appendice all'Oic 12 – Composizione e schemi del bilancio – viene recepito l'obbligo di fornire in nota integrativa, ovvero, per le microimprese, negli schemi di bilancio, la dimostrazione della condizione di prevalenza nei rapporti di scambio mutualistico intrattenuti con i soci e dei ristorni riconosciuti agli stessi, fornendo anche un esempio di redazione delle informative richieste.

Ampio spazio (anche con esemplificazioni) è dedicato al commento ai

paragrafi 23A e 23B aggiunti all'Oic 28 in tema di trattamento contabile e iscrizione in bilancio dei ristoranti che dipende dall'esistenza, o meno della corrispondente obbligazione statutaria e/o regolamentare per la cooperativa al loro riconoscimento tenuto conto dei limiti e divieti alla ripartizione la cui previsione in statuto, che è ritenuta necessaria, ne condiziona anche il trattamento contabile.

Nel merito specifico dei ristorni è stata anche richiamata la definizione, assente nel Codice civile che pure ne contempla il funzionamento, datane dalla giurisprudenza e dalla prassi rammentando che si differenziano dall'utile d'esercizio in quanto attribuiti ai soci non in proporzione al capitale ma agli scambi mutualistici con i soci e in misura non superiore all'avanzo ottenuto dall'esercizio dell'attività svolta con gli stessi.

Il documento rammenta che anche secondo i contenuti dei paragrafi 23A e 23B è fatto salvo il metodo alternativo di contabilizzazione dei ristorni, a conto economico ovvero come parte della destinazione dell'utile, nonché confermate le conseguenze civilistiche e fiscali di invarianza del risultato dell'entità massima ristorabile ai soci e del 3% dell'utile netto da devolvere ai fondi mutualistici mentre, la modalità di contabilizzazione ha, invece, influenza sul risultato della condizione di mutualità ex articolo 2513 del Codice civile e sull'ammontare del 30% dell'utile da destinare alla riserva legale ex articolo 2545-quater del Codice civile.

Infine, il documento ha il pregio anche di richiamare gli estremi normativi, di giurisprudenza e di prassi di riferimento.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IN SINTESI

La circolare

L'Alleanza delle cooperative e il Cndcec hanno pubblicato una circolare congiunta che giunge a circa un anno dall'approvazione dei principi da parte dell'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) e in prossimità della loro entrata in vigore, fissata per la fine del 2023.

Caviar Giaveri:

Nel trevigiano uno dei più importanti produttori di caviale italiano

INFORMAZIONE PUBBLICITARIA

Caviale Beluga, Caviale Osietra, Caviale Sevruga: ma non siamo in Russia. Siamo nei possedimenti ittici della Caviar Giaveri a San Bartolomeo in provincia di Treviso, a pochi chilometri da Venezia.



Qui le moderne tecnologie di acquacoltura permettono la sostenibilità degli impianti e la salvaguardia dello storione. Le grandi dimensioni delle vasche all'aperto, che riproducono perfettamente l'habitat naturale, l'utilizzo bilanciato di nutrienti adeguati, l'estrazione delle uova in ambiente protetto, sono tutti aspetti che permettono a Caviar Giaveri di porsi al top nel mondo della produzione del caviale fondendo la cultura gastronomica italiana con la tradizione.

A quarant'anni dalla geniale intuizione di Rodolfo Giaveri, il fondatore, e per merito di tutta la sua famiglia, possiamo trovare alle porte di casa il cibo preferito degli Zar che non teme confronti.

Oggi l'Azienda è condotta da **Jenny, Giada e Joys Giaveri** che, con grande passione, continuano la tradizione di famiglia a fianco del padre. Un allevamento - attualmente il più vario del Mondo - di **dieci**

diverse specie di storione, che permette di scegliere tra una varietà unica di tipi di caviale **eco-sostenibile**.

Ogni esemplare è accudito e seguito in ogni fase della sua crescita ed ogni aspetto è curato minuziosamente per garantire il massimo rispetto e l'equilibrio dell'ecosistema.

Passione e pazienza quotidiana caratterizzano Caviar Giaveri, servono infatti molti anni per la maturazione del pesce, ciò comporta un ciclo produttivo estremamente lungo: bisogna attendere infatti 10 anni e oltre per ottenere le preziose uova, a seconda della specie allevata.

Nell'immaginario comune il caviale è il **cibo di lusso per antonomasia**, quello che evoca piacere e privilegi, a cui si attribuiscono anche virtù afrodisiache. Eppure, il caviale è vittima di un grande paradosso: a dispetto del

prezzo e della fama, sono in pochi a sapere davvero cosa sia, a essere in grado di riconoscere la qualità e a interessarsi all'etichetta e alla filiera produttiva, complice anche un impianto normativo ambiguo che genera molta confusione. Quante volte capita di leggere la parola **caviale** senza farsi troppe domande e senza accertarsi che contenga davvero **uova di storione**?

Lo storione è attualmente una tra le specie in **pericolo di estinzione** protette dalla **CITES** (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora), che ne tutela l'allevamento e la commercializzazione. Acquistare il caviale proveniente da un **allevamento autorizzato** e dotato di **idonea etichettatura** rappresenta un valido impegno a sostenere chi contribuisce, legalmente, alla salvaguardia di questa bellissima specie ittica. Scoraggiando il bracconaggio e la pesca barbarica dei pochi esemplari rimasti nel loro ambiente naturale e segnalando i canali illegali di vendita, si aiuta la sopravvivenza di una specie che ha mantenuto per millenni le caratteristiche che aveva nella preistoria.

Attenzione quindi alla scelta, Caviar Giaveri è un produttore che si occupa del ciclo completo, quindi dalla riproduzione dei piccoli storioni, ai lunghi anni di allevamento, alla produzione del caviale e alla sua commercializzazione, garantendo quindi una totale tracciabilità del prodotto e assicurando il rispetto degli standard sanitari più esigenti: la cosiddetta **filiera corta**. L'obiettivo di Caviar Giaveri è un prodotto di elevata qualità ed è questo che ha determinato la scelta di lavorare artigianalmente e di confezionare direttamente il caviale seguendo fedelmente la tradizione a cui viene affiancata la più innovativa tecnologia, applicata alla tracciabilità da uovo a uovo. Questo è Caviar Giaveri, uno stile riconoscibile, alto e trasparente come la qualità del caviale proposto in diverse selezioni grazie a una collezione unica nel suo genere di ben 8 tipologie di caviale diverse.



Caviar Giaveri è conosciuto dai più attenti conoscitori di eccellenze e gastronomia.

L'azienda distribuisce il proprio caviale grazie alla sua **rete selezionata**: le più raffinate gastronomie, i grandi ristoranti, i negozi gourmet, le migliori enoteche in Italia e nel mondo. Inoltre, si possono trovare tutte le selezioni di caviale nei formati preferiti nella boutique aziendale e sul sito www.caviargiaveri.com con consegna in 48 ore, direttamente **dal produttore al consumatore**.

www.caviargiaveri.com

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ok alle azioni auto-estinguibili che cancellano il socio

Assonime

Legittime le azioni di Spa o quote di Srl che cessano al verificarsi di un evento

Angelo Busani

Legittime le azioni di Spa o le quote di Srl «auto-estinguibili» e cioè che cessano di esistere al verificarsi di un termine (evento di certa verificazione) o di una condizione (accadimento futuro e incerto), provocando la cessazione della qualità di socio in capo al soggetto che ne sia il titolare; quest'ultimo, a seconda di come le partecipazioni auto-estinguibili sono strutturate, può ricevere una liquidazione in denaro, variamente quantificabile, oppure cessare di essere socio senza alcuna liquidazione.

È questa l'opinione di Assonime («Il Caso» n. 6/2023) che dà conto del fatto che l'azione auto-estinguibile non è solo una costruzione teorica, ma è anche uno strumento che ha iniziato, di recente, ad avere una concreta prassi applicativa: serve in tutti quei casi in cui la partecipazione di un socio al capitale di una società è programmata con caratteristiche di temporaneità.

Si pensi al socio che intende rimanere tale fintantoché che una società abbia certe caratteristiche (ad esempio, sia titolare di una certa concessione amministrativa) o non le abbia più (ad esempio, il valore del patrimonio netto scenda sotto una certa soglia) oppure al caso della società costituita nell'intesa che la morte di uno dei soci non comporti il passaggio della quota del defunto ai suoi eredi, ma, appunto, si estingua.

La legittimità delle azioni o delle quote auto-estinguibili va intuita principalmente osservando che, tra le caratteristiche pregnanti del nostro sistema societario, non rientra quella della perpetuità dell'appartenenza del socio alla società partecipata, come è chiaramente evidenziato dal fatto che la legge consente l'introduzione nello statuto di clausole di recesso convenzionale o di riscatto e, nella Srl, di clausole di esclusione.

Quanto alle azioni di Spa, se configurate in termini auto-estinguibili, esse indubbiamente costituiscono una categoria e, se trasferite, conservano la loro caratteristica di temporaneità in capo al soggetto acquirente. Quanto alle quote di Srl vi è qualche difficoltà in più in quanto, per esserci le categorie di quote, la Srl deve avere la caratteristica di Pmi.

Nella Srl, peraltro, si può ipotizzare che la cessazione della qualità di socio non sia fatta dipendere tanto da una caratteristica oggettiva della quota di partecipazione, quanto piuttosto dalle caratteristiche soggettive del socio; e quindi si può ipotizzare l'utilizzo dello strumento dei cosiddetti «diritti particolari» del socio (di cui all'articolo 2468 del Codice civile), con la complicazione però che, in questo caso, l'eventuale trasferimento della quota da parte del socio titolare del particolare diritto ne determina l'estinzione, a meno che la sopravvivenza del particolare diritto sia prevista in statuto.

Con riguardo alla situazione che si verifica nel caso in cui l'azione o la quota si estinguano, Assonime osserva che è del tutto ammissibile prevedere sia che il socio fuoriscritto percepisca una liquidazione, sia che nessuna liquidazione gli sia dovuta; a maggior ragione, del tutto ammissibile prevedere anche il versamento di una liquidazione quantificata con modalità diverse da quelle che la legge impone di rispettare per il caso del recesso.

Scissione con scorporo anche a favore di società esistente

Consiglio Notarile Milano

Nuova massima sullo strumento che è una variante della scissione

Giuseppe Rescio

Nulla impedisce lo scorporo a favore di società già esistente, ma in tal caso occorre rispettare le regole sul rapporto di cambio: questo è il principio affermato da una nuova massima del Consiglio Notarile di Milano (si veda il testo nel box in basso). Lo scorporo è una variante della scissione, caratterizzata dall'assegnazione di azioni o quote della beneficiaria alla società scissa, invece che ai relativi soci.

La sua introduzione nel Codice civile (articolo 2506.1) risale al marzo di quest'anno come conseguenza dell'attuazione della direttiva UE 2019/2121 sulle operazioni societarie transfrontaliere (trasformazione, fusione, scissione). Ma, poiché la normativa unionale armonizza la sola scissione mediante scorporo a favore di una società da crearsi con la stessa operazione per essere regolata dalla legge di uno Stato membro diversa dalla legge della scissa, anche lo scorporo di una società italiana a favore di altra società italiana è stato previsto e disciplinato con riguardo ad una beneficiaria neocostituita.

Ciò non significa, però, che non sia consentito lo scorporo a favore di una società già esistente. Vari argomenti conducono a una soluzione positiva del problema: l'ammissibilità di operazioni straordinarie secondo varianti atipiche, cioè non espressamente contemplate dalla legge; l'analisi delle ragioni sottostanti all'introduzione dello scorporo, prive di intenti restrittivi; la comparazione con altri ordinamenti; la meritevolezza degli interessi perseguiti con l'inserimento, nella base sociale della beneficiaria, della società scissa in luogo dei suoi soci, quando per numero o caratteristiche questi rischino di alterare gli equilibri raggiunti.

Ovviamente in questo caso occorre stabilire qual è la congrua partecipazione spettante alla scissa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA MASSIMA

Consiglio Notarile di Milano, massima n. 209 del 7 novembre 2023 - Scissione mediante scorporo (articolo 2506.1 del Codice civile)

È legittima una scissione mediante scorporo – con assegnazione di parte del patrimonio della società scissa a una o più beneficiarie, a fronte dell'assegnazione di partecipazioni di queste ultime alla società scissa stessa – anche nei confronti di società beneficiarie preesistenti. Qualora la o le beneficiarie preesistenti non siano possedute interamente dalla società scissa e non ricorra un'altra fattispecie caratterizzata da inesistenza o irrilevanza del rapporto di cambio, non può tuttavia trovare applicazione la medesima disciplina dettata per la fattispecie di cui all'art. 2506.1 c.c. (scissione mediante scorporo a favore di beneficiarie di nuova costituzione), in forza dell'art. 2506-ter, comma 3, c.c., in quanto la determinazione del rapporto di cambio assume rilevanza e rende quindi applicabile l'ordinaria disciplina di cui agli artt. 2501-«uater», 2501-quinquies e 2501-sexies c.c. La scissione mediante scorporo

tenendo conto, da un lato, della parte di patrimonio proveniente dalla scissa e, dall'altro, del patrimonio già presente nella beneficiaria, in modo da non pregiudicare né la scissa (e indirettamente i suoi soci) né i soci della beneficiaria. Il che comporta l'applicazione delle regole sul rapporto di cambio (situazioni patrimoniali, relazioni degli amministratori, relazione degli esperti, se gli aventi diritto non vi rinunziano) che, invece, vengono disapplicate quando la scissione è a favore di una società nata con l'operazione e dotata del solo patrimonio proveniente dalla scissa.

Per quanto al diritto di recesso, non riconosciuto nello scorporo a favore di una neocostituita, vi sono buone ragioni per negarlo ai soci della scissa anche nella variante in discorso – stante il risultato finale per loro del tutto simile a quello che si verifica nell'alternativa ipotesi del conferimento del patrimonio assegnato alla beneficiaria in sede di aumento del capitale – e, al contrario, per riconoscerlo ai soci della beneficiaria che non sia una società azionaria: per questi ultimi non si nota alcuna apprezzabile differenza rispetto ad altre varianti scissorie.

Ulteriori aspetti problematici di ogni scorporo vengono, poi, affrontati dalla massima milanese. In primo luogo, si è precisato che non occorre relazione di stima della parte di patrimonio assegnata alla beneficiaria fuori dai casi in cui in ogni scissione tale relazione è richiesta, come nell'ipotesi in cui la scissa sia una società di persone e la beneficiaria una società di capitali o ancora quando il patrimonio assegnato concorra a determinare il capitale della scissa mediante valori esistenti ma non risultanti da corrispondenti poste di bilancio.

In secondo luogo, si è chiarito che lo scorporo può essere seguito da modifiche anche rilevanti nell'attività della scissa, ivi incluse quelle conseguenti alla sua messa in liquidazione, in quanto l'indicazione normativa secondo cui la scissa «continua la sua attività» mira soltanto ad escludere che tale società, dovendo acquisire una partecipazione nella beneficiaria, possa direttamente estinguersi come avviene nella scissione totale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ro – a favore di beneficiarie di nuova costituzione o anche preesistenti – non richiede la perizia di stima ai sensi degli artt. 2343 e 2465 c.c., a meno che si tratti di una scissione di una società di persone a favore di società di capitali (ai sensi dell'art. 2501-sexies, comma 7, c.c.) o che si versi in una delle altre situazioni che rendono necessaria tale perizia, *mutatis mutandis*, nelle ipotesi di fusione o di scissione.

La scissione mediante scorporo – a favore di beneficiarie di nuova costituzione o anche preesistenti – può essere eseguita con assegnazione di qualsiasi componente del patrimonio della società scissa, a prescindere dal fatto che l'oggetto dell'assegnazione sia o non sia qualificabile come ramo d'azienda, dovendosi intendere che la locuzione finale dell'art. 2506.1, comma 1, c.c. (là dove prevede che la scissa effettui l'operazione «continuando la propria attività») individui quale elemento caratterizzante della fattispecie la circostanza che la società scissa non si estingua per effetto della scissione, bensì continui ad esistere.